

N. 00946/2015REG.PROV.COLL.

N. 07592/2005 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 7592 del 2005, proposto dal sig. Graziosi Pasquale, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo Bonito, con domicilio eletto presso l'avv. Vania Romano in Roma, viale G. Mazzini 6;

*contro*

Regione Campania, in persona del presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo Baroni e Rosaria Saturno, con domicilio eletto presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione in Roma, Via Poli 29;

*per la riforma*

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE III, n. 10796/2004, resa tra le parti, concernente esclusione da **concorso** a 6 posti di dirigente ingegnere gestionale.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2015 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti l'avv. Vania Romano su delega dell'avv. Francesco Paolo Bonito, e l'avv. Rosanna Panariello su delega degli avv. Vincenzo Baroni e Rosaria Saturno; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

L'ing. Pasquale Graziosi presentava domanda di ammissione al **concorso** a 6 posti di dirigente ingegnere gestionale bandito dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 14551 del 19.12.2002, pubblicato sul B.U.R.C. n. 63 del 23.12.2002.

Con nota del 21.10.2003 veniva comunicata all'interessato l'esclusione dalla procedura, disposta con decreto dirigenziale n. 2932 del 20.10.2003 per carenza del requisito del titolo di studio di cui all'art. 2, lett. b), del bando.

Avverso tale esclusione il ricorrente proponeva ricorso al T.A.R. per la Campania impugnando anche le disposizioni del bando, con particolare riferimento all'art. 2, lett. b), nella parte in cui avevano fissato i titoli di studio per l'ammissione al **concorso**.

Con il ricorso veniva articolato il seguente, unico motivo di gravame: violazione e falsa applicazione dei principi in materia di accesso ai pubblici concorsi, del regolamento regionale recante disposizioni in materia di accesso agli impieghi nella Giunta regionale della Campania, dell'art. 2, lett. b), del bando di **concorso** di cui al decreto dirigenziale n. 14551 del 19.12.2002 e successive modifiche, nonché dell'art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, irrazionalità e illogicità manifesta, disparità di trattamento, travisamento, violazione e falsa applicazione della legge n. 241 del 1990 con particolare riferimento all'art. 7. Il ricorrente deduceva di essere laureato in ingegneria elettronica ed iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di Avellino nei settori civile e ambientale, industriale e dell'informazione. Egli assumeva, pertanto, di avere titolo alla partecipazione al

**concorso**, atteso che all'epoca in cui aveva conseguito la laurea non esisteva ancora la specializzazione in ingegneria gestionale, e, d'altra parte, vi sarebbe stata equipollenza tra i due corsi di laurea. Il bando, infine, ove restrittivamente interpretato, sarebbe stato illegittimo per irrazionalità e illogicità.

Si costituiva in giudizio in resistenza al gravame l'Amministrazione regionale, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del bando nonché per omessa notifica ad alcuno dei controinteressati, e ne contestava comunque anche la fondatezza nel merito, chiedendone il rigetto.

Il Tribunale adito accoglieva la domanda di tutela cautelare proposta dall'interessato ammettendolo con riserva alla procedura concorsuale.

Con successiva memoria il medesimo esponeva di aver sostenuto le prove scritte e orali della selezione classificandosi utilmente in graduatoria, e replicava alle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa regionale adducendo che il superamento delle prove denotava il suo possesso delle conoscenze e delle esperienze necessarie per l'accesso al posto in rilievo.

All'esito il T.A.R., con la sentenza n. 10796/2004 in epigrafe, dichiarava il ricorso inammissibile, accogliendo l'eccezione regionale basata sulla mancata impugnazione tempestiva del bando.

Seguiva, avverso tale decisione, la proposizione del presente appello alla Sezione da parte dell'interessato, che contestava l'accoglimento dell'eccezione avversaria (con il primo motivo d'appello) e reiterava le proprie doglianze di legittimità avverso l'esclusione che lo aveva colpito (con il secondo motivo).

Anche in questo grado di giudizio la Regione Campania resisteva alle contestazioni avversarie, deducendo l'infondatezza dell'appello e domandandone il rigetto.

L'interessato, dal canto suo, insisteva con successiva memoria nelle proprie doglianze, domande e deduzioni, concludendo per l'accoglimento dell'appello.

Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

L'appello è infondato.

Giova ricordare che il Tribunale ha constatato che l'esclusione del ricorrente dal **concorso** per la mancanza del titolo di studio richiesto era stata disposta in pedissequa applicazione dell'art. 2, lett. b), del relativo bando, il quale prescriveva espressamente come requisito di ammissione il possesso della laurea in ingegneria gestionale o in economia e commercio, laddove il ricorrente aveva conseguito la diversa laurea in ingegneria elettronica.

Il T.A.R. ha inoltre rilevato che la disposizione del bando non era suscettibile di interpretazione estensiva da parte dell'Amministrazione, tenuto conto della sua chiara e inequivoca formulazione, e del fatto che non era prevista da alcuna norma l'equipollenza tra la laurea in ingegneria elettronica e quella in ingegneria gestionale: e su questa base ha respinto la tesi del ricorrente secondo la quale il bando non sarebbe stato immediatamente lesivo della sua sfera giuridica poiché - in tesi appunto - non univoco.

Il primo Giudice ha fatto quindi applicazione del consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale i **bandi** di **concorso**, ove contenenti clausole immediatamente lesive dell'interesse dei candidati, perché impongono determinati requisiti di partecipazione, devono essere immediatamente ed autonomamente impugnati, con la conseguenza dell'inammissibilità sia della impugnazione rivolta solo contro il provvedimento di esclusione costituente atto meramente esecutivo ed applicativo del bando, sia - come nella specie - dell'impugnazione contestuale del bando stesso e dell'esclusione, ove siano già decorsi i termini per l'immediato ricorso contro il bando medesimo.

Osserva la Sezione che le critiche proposte con il presente appello avverso la lineare motivazione illustrata sono destituite di fondamento.

L'appellante insiste nell'assunto che la lesività della clausola di bando in discussione non sarebbe stata immediatamente percepibile (almeno da un non

giurista), ma solo potenziale ed astratta, in quanto la clausola non avrebbe avuto un significato certo. Onde l'interessato poteva ragionevolmente ritenere in buona fede di possedere i requisiti di partecipazione.

In contrario è tuttavia agevole notare:

- che il testo letterale della clausola era univoco nel senso che solo i laureati in economia e commercio o in ingegneria gestionale avrebbero potuto prendere parte alla procedura;
- che una clausola simile precludeva già inequivocabilmente *ex se* la partecipazione al **concorso** degli aspiranti che non fossero muniti di uno dei due titoli anzidetti (o di titolo dichiarato equipollente), sì da presentarsi con chiarezza, attesa la sua portata impeditiva, come lesiva dell'interesse degli aspiranti medesimi a partecipare alla procedura;
- che il ricorrente, che non si è nascosto come il corso di laurea in ingegneria gestionale sia stato istituito in epoca recente *“per offrire la figura di un professionista che accanto a solide competenze tecniche ... avesse anche una visione della realtà imprenditoriale e della sua organizzazione”*, non aveva alcuna ragione obiettiva per ritenere che la propria laurea in ingegneria elettronica avrebbe potuto essere equiparata a siffatto nuovo titolo di studio (che, anche per il fatto di essere stato prescritto in alternativa al diploma di laurea in economia e commercio, rendeva chiara la connotazione essenzialmente economico-gestionale prescritta dal bando per i titoli di studio degli aspiranti).

Da ciò l'inevitabile applicazione al caso concreto dell'orientamento giurisprudenziale, già posto a base della sentenza di primo grado, e tuttora consolidato, secondo il quale i **bandi** dei concorsi indetti per l'assegnazione di posti di pubblico impiego, se contenenti clausole immediatamente lesive delle aspirazioni dei candidati, per il fatto di imporre determinati requisiti di partecipazione anziché altri, vanno tempestivamente ed autonomamente

impugnati, dal momento che costituiscono la *lex specialis* del **concorso**: onde è nei loro confronti che vanno subito sollevati i dubbi di legittimità nutriti sulla disciplina da essi dettata per la procedura selettiva (cfr. tra le tante C.d.S., IV, 27 giugno 2014, n. 3241; 22 maggio 2014, n. 2641; V, 25 giugno 2014, n. 3203; 21 novembre 2011, n. 6135).

Per le ragioni esposte l'appello va senz'altro respinto.

Si rinviengono, tuttavia, ragioni equitative tali da giustificare anche per questo grado di giudizio la compensazione delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese processuali del presente grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Carminè Volpe, Presidente

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

Fabio Franconiero, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

Raffaele Prosperì, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)